

Mosca Gaetano. — *Ai ministri dell'interno e di agricoltura.* — « Per sapere se sia vero che le fave recentemente requisite in Sicilia ed in altre regioni d'Italia saranno destinate all'alimentazione degli equini e del bestiame bovino, e se essi giudicano in questo momento opportuno tale provvedimento ».

RISPOSTA. — « Le fave cottoie e che, comunque, si prestino alla cottura sono state requisite in Sicilia e in altre regioni produttrici dell'Italia meridionale per essere riservate alla alimentazione umana, attuandone la distribuzione col tramite dei consorzi granari.

« Soltanto le fave considerate come mangime per il bestiame, dopo soddisfatte le necessità dell'esercito, saranno impiegate nella alimentazione degli animali in parziale sostituzione dell'avena, che fa difetto, e a favore dei soli servizi di pubblica utilità.

« Le fave da seme vennero già assegnate su richiesta delle associazioni agrarie, delle Cattedre ambulanti e delle Commissioni provinciali di agricoltura, a scopo di semina e ciò per arricchire mediante il sovescio di questa leguminosa, i terreni destinati alla futura coltivazione dei cereali; pratica questa tanto più necessaria in quanto che la disponibilità dei concimi chimici azotati manca ora quasi interamente.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CERMENATI ».

Musatti. — *Al ministro della marina.* —

« Per sapere se intenda impedire lo sfruttamento esercitato su marinai e fuochisti ordinari delle classi fino a quella del 1893 inclusa, comandati a lavorare quali congegnatori, tornitori, aggiustatori, carpentieri, elettricisti, fonditori, motoristi, ecc., i quali equiparati per i loro doveri ed il loro lavoro agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della marina negli arsenali e cantieri marittimi, sono invece dal 1º agosto 1917 pagati soltanto con i 50 centesimi giornalieri spettanti ai marinai e gli 80 centesimi giornalieri di comandata, mentre da principio, e cioè nei mesi di giugno e luglio dello stesso corrente anno, secondo giustizia ed equità, avevano anche per le mercedi il medesimo trattamento degli operai borghesi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina, in analogia a quanto è stato stabilito dal Ministero della guerra, dispose che a tutti

i militari destinati a lavoro nei Regi arsenali e cantieri marittimi e provenienti dai richiamati o tratti alle armi ma già provenienti:

a) dal personale permanente o provvisorio della Regia marina;

b) dalle maestranze dell'industria privata e di altre Amministrazioni dello Stato; dovesse corrispondersi, a quelli di cui alla lettera a) il pagamento della mercede di cui già godevano prima del richiamo alle armi, ed a quelli di cui alla lettera b) dovesse stabilirsi secondo la capacità professionale e l'età la mercede da corrispondersi.

« Da tale trattamento devono però essere esclusi i militari che pure sono destinati a lavori nelle officine dei Regi arsenali e cantieri marittimi, ma che prestano servizio obbligatorio di leva.

« Relativamente, poi, all'argomento principale della interrogazione cui si risponde, è a notarsi che a causa dell'assoluta necessità di mano d'opera, per il fatto della mobilitazione, sentita negli stabilimenti militari ed in quelli ausiliari e privati, i quali lavorano per il munizionamento e l'approvvigionamento della Marina e dell'Esercito, si dovettero comandare presso gli stabilimenti stessi non oltre la metà dei rispettivi operai specializzati, iscritti alla leva di mare della classe 1896, sotto determinate condizioni di garanzia circa l'effettivo bisogno e con che l'opera loro dovesse essere indispensabile ed insostituibile per la regolare esecuzione dei lavori nell'interesse della difesa nazionale.

« I militari così comandati non hanno diritto ad alloggio, vestiario ed a qualsiasi competenza dell'Amministrazione marittima. Essi non sono esonerati dal servizio militare ed hanno un distintivo speciale consistente in un bracciale tricolore con una stella metallica fra le due iniziali R. M.

« In conseguenza della perdita degli averi militari, essi godono la mercede che percepivano prima di raggiungere le insegne, la quale negli arsenali varia da lire 3 a lire 3.50 a seconda dell'età dai 20 ai 24 anni, e possono guadagnare il cottimo od il compenso per lavoro straordinario o notturno (quarantadue centesimi per ogni ora di lavoro straordinario).

« Per la maggiore classificazione del lavoro nelle officine e per l'accresciuto bisogno di mano d'opera, le Direzioni generali degli arsenali hanno dovuto richiedere operai che per il mestiere esercitato da borghesi potevano essere utilizzati.